

N. 1795

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1996

Interventi a favore delle nascite delle province
a basso fattore di natalità

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la situazione della natalità nel nostro Paese è piuttosto al limite dell'equilibrio: praticamente si hanno tante nascite annuali quante morti.

Questa situazione non è però uniforme in tutto il Paese: in molte regioni la natalità prevale ancora per poco sulla mortalità, ma questa situazione che potrebbe avere aspetti tranquillizzanti in realtà mette in evidenza come in altre regioni, specie in quelle industriali del nord, la mortalità prevalga in modo netto sulla natalità.

Questa situazione sottende l'altra di un progressivo invecchiamento della popolazione che, anche se non ha per nulla le caratteristiche di catastrofe a breve termine, di cui una stampa, poco propensa alle conoscenze esatte, blatera da tempo, è certo un indice che fa prevedere che nel tempo d'un centinaio di anni molte delle realtà culturali del nostro Paese, specie nel nord, potrebbero diventare ricordi: e questo è male.

L'evoluzione di un sistema a bassa natalità non è certo necessariamente quello dell'estinzione, o peggio quello di una popolazione di soli anziani. Il fatto stesso che vecchi lo si rimanga per poco, in quanto rapidamente da tale stato si diventa defunti, dovrebbe essere tranquillizzante per l'evoluzione del tasso di natalità. Ciò che probabilmente accadrebbe sarebbe una riduzione della popolazione dopo un periodo transitorio in cui gli anziani prevarrebbero in percentuale. La diminuzione di popolazione infatti potrebbe portare, come in effetti porta, a quel mutamento di condizioni che favorirebbero il riprendere della natalità, sempre che l'economia regga nel periodo transitorio.

Resta per altro indubbio che al di là delle previsioni evolutive di un sistema a bassa natalità, un tasso di 1,4 figli per donna è

molto basso e non promette nulla di buono.

Recenti studi sulla base di questo tasso prevedono drastiche riduzioni della popolazione nei prossimi cento anni, anche se i reali effetti potrebbero non essere nettamente visibili nei prossimi cinquant'anni impedendo così interventi in tempo utile. La riduzione della popolazione alla fine del primo secolo del terzo millennio potrebbe portare la popolazione italiana a 12.000.000 di individui. Nè sembrerebbe che il ricorso alle illusioni della società multirazziale possano portare a situazioni finali diverse: gli immigrati che si integrano, infatti adotterebbero, così come adottano già oggi, gli usi italiani e fra questi il basso tasso di natalità. Sarebbe quindi necessario un continuo flusso migratorio che avrebbe un peso sulla popolazione del momento ma non su quella del futuro snaturando per di più la cultura del paese.

L'attuale situazione italiana nei riguardi di un rifiuto della procreazione sono molteplici. In genere si pensa ad un atteggiamento culturale che per motivi edonistici voglia evitare l'onere della prole, ed in parte questo è vero ed è tanto più vero nei riguardi dell'abbondanza di prole. Questa è spesso stata per le generazioni passate l'occupazione ordinaria della donna: fare ed allevare figli.

Questo punto di vista non è più accettato dalle donne che, culturalmente progredite, hanno spesso desideri alternativi e preminenti sulla maternità.

In effetti all'istinto a riprodursi si oppongono obiettive difficoltà esaltate dal nostro sistema sociale e culturale.

La così detta assistenza sociale ha provato a sostituirsi alla famiglia tentando di permettere alla donna con figli piccoli di avere anche altre attività gratificanti, ma i risultati non sono stati brillanti. La donna con fi-

gli, se lavora fuori casa è penalizzata, ma soprattutto è penalizzata la prole. Gli interventi sociali sono sempre stati molto onerosi per la collettività, quasi come quelli per l'assistenza alla vecchiaia. In entrambe queste fattispecie, nonostante gli oneri, non si è probabilmente mai raggiunta l'efficienza della famiglia patriarcale, per altri versi non auspicabile, e comunque, credo, definitivamente superata a livello culturale.

L'uso delle istituzioni nella prima infanzia è poi spesso temuto dai genitori culturalmente più responsabili perchè il periodo della prima formazione del nuovo uomo rischia nell'attuale contesto sociale di essere standardizzato su forme di bassa qualità, spesso al limite della demagogia. Di fronte a questa situazione si preferisce rimandare ad un domani migliore, con più disponibilità, una procreazione che poi viene definitivamente abbandonata. Questa situazione è tanto più vera nel caso del secondo e del terzo figlio quando si possono criticamente valutare le esperienze sul primo.

La prevalenza di figli unici presenta poi gravi conseguenze per il bambino se questa situazione viene mal vissuta dai genitori o da tutta la pletora di anziani che spesso gravita attorno al piccolo. Una iperprotettività porta infatti ad individui incapaci di sopportare gli ostacoli che prima o poi dovranno affrontare senza l'aiuto di un adulto. L'impatto con la realtà può, come in effetti avviene già oggi, portare a suicidi tanto assurdi quanto immotivati, o più semplicemente a disadattamenti gravi.

La soluzione del problema deve quindi passare per l'ovvia conclusione che si debbono fare più bambini all'interno di una società che consideri appunto questo fine non un fatto solo privato, ma del Paese. Non è però pensabile ricorrere a leggi coercitive, in quanto le nostre liberal-democrazie parlamentari occidentali ne punirebbero duramente l'autore alle prime elezioni; occorre quindi che venga a formarsi il desiderio di avere bambini mutando l'attuale equilibrio sfavorevole nella qualità della vita che penalizza le famiglie con prole. Il compito non è comunque lieve in quanto, per bloccare la decadenza, occorrerebbe portare il

tasso di natalità dall'attuale 1,4 a 2,1 figli per donna.

Il denaro non è tutto, ma serve a risolvere molti problemi, anche quelli che nascono dall'aver figli.

Il presente disegno di legge non ha la pretesa di avere proprietà taumaturgiche, ma agendo su alcune delle cause primarie del rifiuto alla procreazione - le difficoltà materiali di dedicarsi alla prole - potrebbe essere un buon incentivo a chi ai figli rinuncia per quelle difficoltà. Esso non avrà invece nessun effetto su chi quel rifiuto lo ha per ragioni ideologiche od edoniste, ma in questo caso poco importa: non credo proprio che sarebbe morale ed utile per il futuro del Paese agire con una legge per mutare i criteri di autoselezione della specie nei riguardi degli stimoli autodistruttivi che spontaneamente affiorano a livello di singoli. Gli individui portatori di tali istinti è bene non abbiano discendenza per il futuro in modo che il loro passare nella società sia episodico e non tramandato.

Con la proposta di questa norma, nelle province a bassa natalità in cui il numero dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di età sia inferiore di più del 5 per cento a quello degli ultrasessantacinquenni, in occasione della nascita del terzo figlio viene fornito per due anni alla coppia un aiuto finanziario.

La cifra in denaro, modesta date le situazioni del Paese sempre alle prese con la demagogia dell'assistenzialismo improduttivo, ma senz'altro adeguabile in un futuro migliore, viene recuperata dall'enorme regalia ai falsi invalidi sempre in atto e sempre tabù anche per le nuove forze politiche delle ultime maggioranze. Questo contributo potrebbe permettere mediante il *part time* ai genitori di avere un più diretto coinvolgimento nell'allevamento del loro terzo figlio.

Questa iniziativa se bene usata dai beneficiari potrebbe anche coinvolgere gli anziani di famiglia recando beneficio non solo al nuovo venuto, ma anche ad alcuni appartenenti un'altra fascia piuttosto preoccupante per lo Stato: la terza età.

Anche dal punto di vista morale si intravede un impiego molto più corretto delle ri-

sorse, mentre da un punto di vista economico parte dell'onere assistenziale non dovuto, ma dato agli scroconi, verrebbe trasferito ad investimento sicuramente produttivo entro venti anni nella nuova generazione.

La scelta del livello provinciale invece che regionale è stata fatta in quanto la natalità è molto variabile dal punto di vista territoriale ed una entità estesa come la regione avrebbe distorto la tipologia dei destinatari ben di più che la scelta provinciale.

Norme come la presente, anche se possono intendersi come finalizzate ad investimento a medio termine hanno caratteristiche assistenziali e possono essere attuate solo se si hanno risorse disponibili. Ancora una volta si vede quanto sia importante, a monte di queste iniziative, una economia liberista che permetta la produzione della ricchezza necessaria.

Le tabelle annesse danno ragione delle previsioni di spesa.

Supposto che l'assegno sia di 15.000.000 netti all'anno, supposto che la presente norma si applichi a circa 15.000 terzi figli all'anno, si avrebbe un onere di 225 miliardi per il primo anno ed a regime di 450 miliardi.

La valutazione dell'onere è stata effettuata in condizioni leggermente differenti a quanto previsto dall'articolato: prevalenza di morti sui nati invece del criterio quindi-cenni-sessantacinquenni. Quanto sopra è stato fatto per la più facile reperibilità dei dati. Non si ritiene che questo modo di procedere provochi sensibili errori nelle previsioni di copertura.

Naturalmente per la sua stessa natura, questa norma, se efficace, dovrebbe far aumentare negli anni gli oneri in quanto è stata proprio creata per aumentare il numero dei nati. Si tratta di una norma che dovrebbe evolvere nel tempo, curata in modo adeguata dal legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provvidenze per la nascita di terzi figli nelle province a bassa natalità)

1. Nelle province in cui il numero degli ultrasessantacinquenni supera del 5 per cento quello dei giovani con età non superiore ai 15 anni dal 1° gennaio 1997, in occasione della nascita del terzo figlio, viene conferito alla famiglia un contributo in danaro in due rate annuali per l'allevamento della prole.

2. Il contributo è pari a 15 milioni annuali per due anni e può essere adeguato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il parere vincolante del Ministero del tesoro.

Art. 2.

(Requisiti)

1. Per ottenere le provvidenze previste dall'articolo 1 entrambi i coniugi devono essere lavoratori autonomi o dipendenti e tale loro situazione deve essere documentabile. Il nucleo familiare deve avere già due figli vivi ed a carico. Il reddito netto della coppia non può essere superiore a lire 200 milioni annui.

2. Il non convivente, affidatario del nuovo nato, è equiparato ai fini dei requisiti e della godibilità, alle coppie di cui al comma 1. Nel reddito del non convivente deve essere computato anche l'eventuale assegno a carico dell'altro genitore imposto in forza di sentenza civile.

3. I disoccupati con età inferiore ai trent'anni sono equiparati ai fini della godibilità alle tipologie del comma 1.

Art. 3.

(Adempimenti delle istituzioni)

1. Le regioni verificano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la situazione delle varie province in relazione alla situazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Le situazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, entro la stessa scadenza, al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che le rende pubbliche tramite radiodiffusione e stampa con comunicati di pubblica utilità entro i successivi quindici giorni. Sempre entro il 31 gennaio dell'anno in corso le regioni provvedono a comunicare la situazione di godibilità ai comuni delle province interessate ed appartenenti alla regione.

3. I comuni interessati hanno l'obbligo di far presente con comunicazione scritta la possibilità di godere del beneficio in occasione delle denunce dei nuovi nati all'anagrafe del comune. La mancata comunicazione costituisce omissione d'atto d'ufficio.

Art. 4.

(Pagamento dell'assegno)

1. L'assegno è liquidato agli interessati dal comune di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'iscrizione del nuovo nato all'anagrafe che a quella data deve risultare vivo.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario conseguente alla presente legge valutato in 225 miliardi per il primo anno ed in 450 per gli anni seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) del fondo previsto per le pensioni di invalidità del Ministero dell'interno;

b) dei trasferimenti all'INPS ed all'INAIL previsti per il pagamento delle pensioni di invalidità.

2. Con le risorse di cui al comma 1 si costituisce un fondo presso il Ministero dell'interno che provvede ai trasferimenti ai comuni che hanno fisicamente pagato gli assegni agli aventi diritto.

Art. 6.

(Riordino pensioni ed assegni di invalidità)

1. Le pensioni e gli assegni di invalidità erogati dal Ministero dell'interno, dall'INAIL e dall'INPS cessano dal 1° marzo 1997.

2. L'erogazione prosegue a quegli assistiti che entro il 30 gennaio 1998 facciano pervenire al proprio ente erogante, secondo le modalità previste dal comma 5 una autocertificazione dello stato di invalidità.

3. Gli assistiti che hanno percepito, anche con dolo, pensioni ed assegni di invalidità senza averne titolo, non presentando l'autocertificazione di cui al comma 5, hanno la loro situazione civile e penale sanata a tutti gli effetti.

4. Chiunque ai sensi del comma 3, ottenga, tenti di ottenere o favorisca l'ottenimento di prestazioni non dovute compie il reato di truffa aggravata, previsto e punito dall'articolo 640, primo comma, n. 1, del codice penale.

5. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata al proprio ente erogante tramite il medico di famiglia od un ufficiale sanitario della provincia di appartenenza che ne certifica, agli effetti di legge, la veridicità.

Art. 7.

(Deleghe d'attuazione)

1. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al regolamento d'attuazione per i disposti dei commi 2 e 5

dell'articolo 6 di concerto con Il Ministro della sanità; provvede altresì all'attuazione dell'articolo 4 con particolare riguardo al trattamento dei casi di inadempienza da parte dei comuni, prevedendo l'azione di supplenza.

Art. 8.

(Decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

